**PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177**

**Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.**

(GU n.262 del 10-11-2015)

Vigente al: 25-11-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94» e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; Ritenuto che l'attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,

E m a n a

il seguente regolamento:

**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14; b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo; c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorità giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati; d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.

**Art. 3 Criteri per la determinazione del compenso**

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:

a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dell’attivo patrimoniale del ([[1]](#footnote-1)) complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:

a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;

b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;

c) ogni altra somma ricavata.

3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti, è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo, ~~accertato~~ determinato dalle domande di ammissione presentate ai sensi dell’art.58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ([[2]](#footnote-2)) e distintamente calcolato per ciascuna massa ai sensi del comma 9 del presente articolo, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.

5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo si intende commisurato a un parametro di durata della procedura di sequestro o confisca, per ogni grado di giudizio della stessa ([[3]](#footnote-3)), di un anno e sei mesi, e come tale deve essere adeguato proporzionalmente in ragione dell’effettiva durata dell’incarico ([[4]](#footnote-4)). Il compenso liquidato non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, e va richiesto prima del rendiconto di gestione previsto dall’art. 43 del d.lgs. 159/2011.

6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni aziendali ([[5]](#footnote-5)) che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.

7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altre società del gruppo.

8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.

9. Quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, ovvero a soggetti giuridici diversi facenti capo a uno o più proposti ([[6]](#footnote-6)), per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.

10. Per la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nei casi di amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art 34, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche qualora l’amministratore giudiziario eserciti i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, si applicano le previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del presente decreto. Per la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nei casi di controllo giudiziario ai sensi dell’34-bis, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano le previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del presente decreto, ridotti del 50% ([[7]](#footnote-7)). I compensi determinati ai sensi del presente comma si intendono riferibili ad una durata di un anno, e sono posti a carico dell’azienda destinataria del provvedimento, e debbono essere accantonati in un fondo liquido su disposizione del tribunale nell’ambito del decreto di applicazione. Agli stessi compensi applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente decreto ([[8]](#footnote-8)).

11. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione del potere equitativo da parte dell’autorità giudiziaria, in relazione a quanto previsto dai commi che precedono del presente articolo 3 ([[9]](#footnote-9)).

**Art. 4 Aumento o riduzione del compenso**

1. L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità della gestione;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;

d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;

f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato;

g) durata particolarmente lunga, o breve, con riferimento a ciascun grado di giudizio, rispetto al parametro indicato all’art. 3 comma 5, del presente decreto.

2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

**Art. 5 Incarichi collegiali**

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.

2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.

**Art. 6 Compenso per attività su incarico della società**

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico ~~conferito~~ di amministratore, nominato in base alle disposizioni del codice civile ([[10]](#footnote-10)), dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro, salvo quanto disposto dall’ art. 3, comma 10, del presente decreto, con riguardo ad incarico conferito in applicazione dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015

Ufficio controllo atti P.C.M.

Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2794

1. () L’emendamento proposto si fonda su solide basi giuridiche, logiche e pragmatiche. Come già evidenziato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, il legislatore della norma emendata non ha attentamente considerato che l’individuazione del **valore dei *“beni costituiti in azienda”*** – oltre ad essere riferibile testualmente al complesso organizzato dei “beni” che costituiscono *l’attivo patrimoniale* dell’azienda - deve essere frutto di una, tutt’altro che semplicistica, analisi tecnico-giuridica ed economico-finanziaria, e quindi:

	* essere, eventualmente, il risultato di un uno specifico lavoro “peritale”, svolto evidentemente da e/o con l’ausilio di un soggetto terzo “esperto” (cfr. l’indicazione dell’art. 60 D. Lgs. n. 159/2011), rispetto all’Amministratore / Coadiutore (onde evitare possibili censure da “*conflitto di interessi”*);
	* essere avulso dall’effetto (inopinatamente diminutivo del valore teorico di riferimento) delle “debitorie” che insistono su ogni singola impresa attratta al sequestro/confisca, in quanto le stesse ***i)***o vengono comunque “gestite” dall’Amministratore, e debbono rientrare, dunque, a pieno titolo nella valutazione di onerosità dell’incarico, ovvero***ii)*** sono conoscibili (e, comunque, evidentemente incidenti nella valutazione dell’onerosità dell’incarico), in tutte i casi nei quali risulta applicabile il titolo IV del Libro I del D.Lgs. 159/11, soltanto all’esito del riconoscimento “procedurale” dei valori di debito (mediante “verifica dei crediti” di cui agli artt. 52 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011) e non seguono le sorti del “patrimonio aziendale” - destinato alla vendita ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero alla vendita e/o al comodato / affitto, a dipendenti e/o terzi, ai sensi dell’art. 48, punto 8, del D.Lgs. n. 159/2011 - ma, proprio in applicazione delle richiamate norme (artt. 60 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011) vengono eventualmente soddisfatte da un separato, e più ampio, processo liquidatorio “*endo-procedurale*”.Pertanto, in una logica prudenziale e coerente con il quadro normativo in parola, ormai condivisa e adottata da diversi Tribunali (cfr. a titolo esemplificativo: Circolare interna – esiti della riunione dell’11.1.2016 della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma; Tribunale DI Catanzaro Sez. Gip 18.12.2017 PROC. N. 497/2005 RGNR; N. 619/2015 R.G. Gip, Cassazione Prima Sez. Pen. S.n. 2434/2013, 35634/13), si ritiene corretto, e ineluttabile, parametrare il valore dei “*beni costituiti in azienda*”, nell’applicazione della Tabella in percentuale per scaglioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) in discorso, al **dato certo e ufficialmente disponibile** degli **“attivi” patrimoniali delle imprese oggetto di sequestro o confisca**, facilmente ricavabili dai bilanci e/o dalle situazioni patrimoniali disponibili, verificati e/o predisposti dall’amministratore giudiziario o, ove per altro motivo richieste, da attività di revisione contabile o di stima peritale. [↑](#footnote-ref-1)
2. () L’emendamento proposto è basato su solidi parametri giuridici e logici, ed **elimina ogni ambiguità nell’interpretazione del termine “accertato”** (oggetto dell’accertamento o, invece, esito di accoglimento?), **così come ogni potenziale “conflitto di interesse”** nella delicata, e necessariamente rigorosa, attività di assistenza al giudice affidata all’amministratore giudiziario (o coadiutore, dell’ANBSC, in caso di verifica dei crediti svolta dopo il subentro di quest’ultima all’atto della confisca in II grado di giudizio). È noto che il D.Lgs 159/11 è norma speciale, e anche il D.P.R. 177/2015 è norma del tutto peculiare introdotta per gli iscritti all’Albo degli Amministratori Giudiziari, figura professionale del tutto specifica e tipizzata dal D.Lgs 159/11, norma completamente diversa del quelle relative alla crisi d’impresa (ambito civilistico), che regolamenta le misure di prevenzione e/o i sequestri operati in sede di procedimenti penali (ambito penalistico), al cui interno opera la figura dell’Amministratore Giudiziario, e che specificamente, autonomamente, e difformemente dalla normativa fallimentare, disciplina la verifica del passivo e i suoi presupposti. È altresì incontrovertibile che il D.Lgs 159/11 contenga specifiche norme che analiticamente prevedono, rispetto al credito accertato dal professionista, una pluralità di cause di non ammissione del credito stesso a cui il giudice penale deve dare applicazione, come nel caso della mancanza di buona fede, della non strumentalità del credito, del beneficio dell’escussione del patrimonio, dell’inerenza con il patrimonio, nonché dei ridotti termini per la proposizione delle domande, delle cause decadenziali, della ininterrotta prescrizione del credito anche post deposito, oltre che della verifica del rapporto sottostante il titolo di credito.

L’accertamento del professionista quindi, differentemente dall’ambito fallimentare, non si basa solo sull’esame documentale della domanda del creditore (aspetto civilistico), che peraltro è quello minimale, ma anche sul preponderante esame - di stampo tipicamente penalistico e richiesto proprio dal D.Lgs 159/11 - di tutte le risultanze funzionali ad evidenziare l’assenza di elementi che possono condurre alla non ammissione, come sopra evidenziati.

Quindi, il professionista che - in una procedura di sequestro - accerta tutte le domande depositate dai creditori e assiste il giudice penale funzionalmente alla verifica dei crediti, svolge una attività quantitativamente e qualitativamente superiore, ulteriore e distinta rispetto a quella volta dal curatore fallimentare. [↑](#footnote-ref-2)
3. () Tale precisazione elimina definitivamente l’evidente e rilevante discrasia, tra il presente decreto tariffario e le norme del D. Lgs. 159/11, dopo le riforme introdotte dalla legge 161/2017, con riguardo alla “durata” dell’amministrazione giudiziaria. Come è noto, il D.P.R. 177/2015 è entrato in vigore nel momento in cui l’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 159/11 prevedeva che l’amministratore giudiziario assumesse tale ruolo sino al **giudizio di primo grado** e non successivamente (per subentro della ANBSC nel ruolo). Quindi è chiaro che tariffa sia stata pensata dal legislatore, *ut supra dixit*, per remunerare l’attività professionale sino al primo grado di giudizio. Con la riforma della legge 161/2017, entrata in vigore il 19/11/2017, l’amministratore giudiziario, invece, deve continuare ad amministrare i beni sino al **secondo grado di giudizio** (modifica apportata all’art. 38, comma 3, del D.lgs. 159/2011), null’altro specificando in relazione ai compensi previsti dall’art. 42 del D.lgs. 159/2011, che è rimasto immutato rispetto alla precedente formulazione. Non vi sono stati interventi nemmeno sul D.P.R. 177/2015 e, quindi, sui criteri di determinazione dei compensi dell’amministratore giudiziario, che rimangono “parametrati” ad una durata teorica del primo grado di giudizio (si veda anche quanto precisato nella nota 4 che segue) . Una ulteriore modifica che ha avuto impatto sul tema in parola, anch’essa intervenuta successivamente all’entrata in vigore del presente decreto tariffario, in relazione al rendiconto di gestione, con l’art. 36, comma 2-ter, lett. a) del d.l. 04.10.2018, n. 113 e convertito in legge 01.12.2018, n. 132, il quale ha modificato l’art. 43 del D. Lgs. 159/11 prevedendo che “*all’esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’art. 37, comma 5.”.* Tale adempimento è, infatti, correlato alla maggiore durata delle attività dell’amministratore giudiziario, il quale si può trovare, come accade di sovente, nei differenti gradi di giudizio ad amministrare un numero di beni diversi rispetto a quelli oggetto di sequestro originario, sia nel valore, sia nel numero, oltreché in relazione alla complessità della medesima gestione, che può variare nel corso del tempo. Senza un riferimento temporale la tariffa sarebbe applicata su un valore iniziale di alcuni beni non più presenti durante il periodo di secondo grado e sino a quando non interviene l’ANBSC. Per tale ragione, al fine di rendere corretti e omogenei i dati di calcolo, è necessario ancorare l’applicazione matematica della Tariffa ai beni effettivamente amministrati per ogni grado di giudizio, allineandosi anche al dettato dell’art. 42 del d.lgs. 159/2011 (Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi), che, al comma 5, specifica che le liquidazioni dei compensi devono essere presentate prima della redazione del “conto finale”, il quale, dopo le modifiche intervenute nel 2018, non coincide più con il rendiconto a seguito di confisca (o revoca del sequestro) in primo grado, ma, inequivocabilmente, con il rendiconto che si presenta a conclusione di grado di giudizio. [↑](#footnote-ref-3)
4. () L’introduzione, oggetto dell’emendamento, di un ***parametro*** ***cronologico - proporzionale*** s'impone - tenuto conto del fatto che, in concreto, l'attività di amministrazione giudiziaria si può protrarre per lunghi periodi, e anche in diversi gradi di giudizio, come accade, in particolare, nei **sequestri penali**, *ex* art. 321 c.p.p. e/o 240 bis c.p., di durata alquanto “incerta” per motivi correlati esclusivamente agli sviluppi del procedimento e totalmente avulsi dalla qualità, efficacia ed efficienza delle prestazioni dell’amministratore giudiziario - per sopperire all’**assenza di un parametro “*temporale*”** (ad es. ***annuale***, normalmente utilizzato nella tariffazione di prestazioni “continuative”), **attualmente non previsto dalla Tariffa di riferimento** ma ventilato, però, nella stessa **Relazione Governativa accompagnatoria del D.P.R. 177/2015**. Secondo la citata Relazione Governativa, infatti, si prevede un “…***compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi, a norma dell’art. 24, comma 2, del Codice antimafia***…”).

Il parametro cronologico che il legislatore ha ritenuto di poter surrettiziamente utilizzare - come si evince dal commento alla norma nella Relazione Governativa - e al contempo, negare, costituisce il corollario dell'irragionevole equiparazione tra la logica "*liquidatoria*" del fallimento e quella "*amministrativa*" concernente il sequestro di che trattasi.

Conseguentemente, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, non solo ai sensi dell'art. 3 Cost. citato, ma anche, sul punto, dell'art. 29 Cost., l’attuale testo della norma, su cui si interviene, configura, del tutto irragionevolmente, l'attività gestoria del professionista amministratore giudiziario, svolta oltre il termine dei trenta mesi, prestazione a *titolo gratuito*.

Pertanto, nel rispetto delle norme generali, e muovendo dalle stesse considerazioni formulate dalla Relazione Governativa che accompagna il citato D.P.R. n. 177/2015, nella quale si legge, tra l’altro, come già ricordato, che “ … *la determinazione del compenso dovuto sino alla* ***confisca di primo grado*** …”, e che “ … *Tenuto conto delle osservazioni svolte dal* ***Consiglio di Stato nel parere del 21 maggio 2015****, si precisa che le percentuali su indicate sono state determinate tenendo conto da un lato che l’attività dell’amministratore giudiziario si protrae per un periodo di tempo (trenta mesi) inferiore rispetto alla durata ordinaria delle procedure fallimentari (6 anni, secondo la legge 89/2001)*..”– è del tutto **ragionevole prevedere che il** **compenso dell’amministratore giudiziario**, complessivamente determinato in base al **citato comma 1 dell’art. 3**, debba essere **parametrato al periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, oggetto della richiesta di liquidazione** (in acconto o a saldo) rappresentata – nella misura normale / standard – dalle **attuali previsioni dell’art. 24 D.lgs. 159/11** **(comma 2** “ *Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca* ***entro un anno e sei mesi*** *dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. ...”*), rapportando quindi il periodo (mesi) di effettiva durata dell’amministrazione al periodo teorico – parametrico normale (**un anno e sei mesi, cioè 18 mesi in totale**), espressamente utilizzato dal legislatore nella costruzione economico-matematica dello schema tariffario (in percentuale e per scaglioni).

Come già rilevato nella precedente *nota*, il proposto *parametro cronologico - proporzionale* è altresì logicamente sostenuto dalle stesse modifiche intervenute proprio con la legge 161/2017 e da ultimo con la Legge n. 132/2018 al c.d. “*Codice delle leggi antimafia”.* Giova ricordare che Il D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 è entrato in vigore il 25 novembre 2015, in un momento in cui il D.lgs. 159/2011 all’art. 38, comma 3, prevedeva che l’amministratore giudiziario assumesse tale ruolo sino al **giudizio di primo grado** e non successivamente. Quindi è chiaro che la medesima tariffa sia stata pensata dal legislatore, *ut supra dixit*, sino al primo grado di giudizio. Con la riforma della legge 161/2017, entrata in vigore il 19/11/2017, l’amministratore giudiziario, invece, deve continuare ad amministrare i beni sino al **secondo grado di giudizio** (modifica apportata all’art. 38 del D.lgs. 159/2011), null’altro specificando in relazione ai compensi previsti dall’art. 42 del D.lgs. 159/2011, che è rimasto immutato rispetto alla precedente formulazione, nonché al D.P.R. 177/2015 e, quindi, ai criteri di determinazione dei compensi dell’amministratore giudiziario, che rimangono parametrati dal medesimo decreto che li determinava sino al primo grado di giudizio.

L’art. 42 del D.lgs. 159/2011 (Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi), al comma 5, specifica che le liquidazioni dei compensi devono essere presentate prima della redazione del conto finale e ciò deve intendersi, come anche delineato dalle numerose prassi tribunalizie, che la richiesta di liquidazione va inserita nel conto di gestione, e dopo che la stessa sia stata determinata, solo se posta a carico del conto di gestione della procedura; diversamente, se la liquidazione è posta a carico dell’Erario, non avendo il conto della gestione sufficiente capienza, il rendiconto va solo integrato a livello conoscitivo e, se del caso, a posteriori anche alla relativa approvazione del medesimo rendiconto.

Il rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 159/11, così come modificato dall’art. 36, comma 2-ter, lett. a) del d.l. 04.10.2018, n. 113 e convertito in legge 01.12.2018, n. 132, prevede ora che “*all’esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’art. 37 comma 5.”.*

Dal combinato disposto degli articoli summenzionati, così come anche modificati dalle leggi sopra richiamate, appare lapalissiano che il D.P.R. 177/2015 (quale tariffa) deve essere applicato dall’amministratore giudiziario **per ogni grado di giudizio** e ciò anche per ragioni di equità poiché il valore dei beni amministrati tra il primo ed il secondo grado di giudizio potrebbero variare in diminuzione (in caso di confisca parziale di primo grado e/o restituzione di quelli originariamente in sequestro) e sarebbe errato parametrare le tabelle tariffarie sul valore dei beni originariamente amministrati. Del resto, appare, altresì, chiaramente normata la questione che la richiesta di liquidazione dei compensi deve essere presentata dopo o contestualmente al deposito del rendiconto di gestione previsto per ogni grado di giudizio, considerato quanto previsto proprio dagli stessi articoli 42 e 43 del D.lgs. 159/2011, sopra citati.

La previsione di una **riserva di applicazione, in ogni caso, del potere equitativo** **da parte dell’autorità giudiziaria** di cui al comma 11 dell’art. 3 del decreto emendato, garantisce comunque la corretta applicazione di un compenso *equo* per ogni possibile particolare fattispecie (ad. es.: procedure di sequestro che presentino attivi patrimoniali di elevato valore ma che, di fatto, si sostanzino in attività di limitato impegno gestorio e/o lavorativo da parte dell’amministratore giudiziario, o viceversa). [↑](#footnote-ref-4)
5. () Per comprendere a pieno la solidità, giuridica e logica, dell’emendamento è necessario, in via preliminare, inquadrare correttamente l’attuale riferimento normativo ai “***beni rientranti in almeno due delle categorie*”**. Questi devono necessariamente intendersi **quelli che potrebbero rientrare in più di una delle diverse categorie già previste dalla tariffa** con diverse tabelle applicative di calcolo, come per esempio immobili (autonomamente sequestrati) ma che rientrano nel compendio aziendale in sequestro. In questi casi la maggiorazione è quella consentita sino al 25% per ogni altra categoria di beni la cui gestione è stata meno onerosa. La maggiorazione percentuale, sino al 25%, deve essere applicata sul compenso determinato per la gestione più onerosa, prima di ogni eventuale altra maggiorazione prevista dall’art. 4 del Decreto in questione.

Ad ogni categoria, invece, di **beni autonomamente sequestrati**, si applicheranno le tabelle corrispondenti previste dal D.P.R. 177/2015. Prova ne sia che nella Relazione Governativa di accompagnamento sono stati eseguiti degli esempi di calcolo sulle varie tipologie di beni in sequestro (patrimoni misti) ed in nessuna delle simulazioni si prende in considerazione il parametro del valore prevalente, nonostante vi siamo più gestioni e si applicano le effettive aliquote sul valore di ogni categoria singolarmente considerata ed in ragione di ogni singolo proposto. In tutti i casi di gestione di patrimoni misti (beni immobili, aziende e beni mobili) il compenso dovrà, pertanto, essere calcolato, così come previsto dalla medesima Relazione Governativa, applicando le aliquote per ogni singola categoria di beni.

In conclusione, la prevalenza della gestione più onerosa quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa deve essere riferita alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1 dell’art. 3: beni aziendali, immobili, mobili e frutti. Quindi, di fatto, **soltanto nel caso di sequestro di patrimoni “aziendali”**, come proposto dal presente emendamento. [↑](#footnote-ref-5)
6. () Anche in questo caso, l’emendamento proposto si fonda su solide basi giuridiche, logiche e pragmatiche, volte ad eliminare ogni possibile ambiguità interpretativa. L’interpretazione “letterale” della norma, adottata da alcune prassi tribunalizie, ha generato, infatti, evidenti e penalizzanti distorsioni: basti pensare “*che a fronte, ad esempio, di un solo proposto, con svariati fittizi intestatari di aziende e beni, il calcolo del compenso dovrà essere sviluppato come unica massa, con evidente penalizzazione per l’amministratore giudiziario, a causa della progressività decrescente delle aliquote applicabili ai valori*” (cfr. Domenico Posca, *Il compenso dell’amministratore giudiziario di beni e aziende sequestrate ai sensi del D.P.R. 177/2015* – Ad Maiora, giugno 2022).

La **distinzione in masse**, prevista alla norma emendata, viene così **correttamente operata distinguendo le singole masse di ogni persona giuridica** (ogni società commerciale, ma anche, in senso più ampio, ogni impresa attratta al sequestro) **dai patrimoni (masse) delle persone fisiche destinatarie del provvedimento**, dal momento che, per ognuna delle predette masse **deve** essere effettuata una distinta verifica dei crediti e per ognuna di esse si **deve** tenere una separata contabilità (quella civilistico-fiscale per ogni azienda e quella comunque tenuta dall’amministratore giudiziario a norma dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs. 159/11 per “*i vari soggetti o enti proposti*”). [↑](#footnote-ref-6)
7. () La riduzione del 50%, della tabella di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.P.R. 177/2015 è in linea con quanto disposto dall’art. 94 bis, c. 2 del d.lgs. 159/2011, ove si stabilisce per l’esperto nominato nell’ambito delle misure di prevenzione collaborative quanto segue: *“Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.* ***Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.*** *Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associazione.”* [↑](#footnote-ref-7)
8. () L’emendamento colma una **evidente lacuna del Decreto tariffario**, che nulla dispone, nella sua veste attuale, circa i criteri di liquidazione del compenso delle amministrazioni giudiziarie nelle **misure cosiddette “non ablative”**, e cioè per l’A*mministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende* di cui all’art. 34 del D.lgs.159/11 (norma tra l’altro emendata dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 177/2015) e per il *Controllo giudiziario delle aziende* di all’art.34-bis del D.lgs.159/11 (norma inserita dall’art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 177/2015), recependo le più attente proposte della giurisprudenza e della dottrina. La previsione di una **riserva di applicazione, in ogni caso, del potere equitativo** da parte dell’autorità giudiziaria, di cui al comma 11 dell’art. 3 del decreto emendato, garantisce comunque la corretta applicazione di un compenso equo per ogni possibile particolare fattispecie (ad. es.: aziende assoggettate ad amministrazione giudiziaria o controllo giudiziario che presentino attivi patrimoniali di elevato valore ma che, di fatto, per diversi motivi si sostanzino in un’attività dell’amministratore giudiziario di limitato impegno gestorio e /o di controllo, o viceversa). [↑](#footnote-ref-8)
9. () Tale previsione di una **riserva di applicazione, in ogni caso, del potere equitativo da parte dell’autorità giudiziaria,** di cui al nuovo comma 11 dell’art. 3 del decreto emendato, garantisce comunque la corretta applicazione di un **compenso equo** per ogni possibile particolare fattispecie. [↑](#footnote-ref-9)
10. () L’emendamento puntualizza l’unica fattispecie per la quale, nella concreta applicazione normativa, l’amministratore giudiziario viene ad essere – *rectius* possa essere – formalmente incaricato (con delibera assembleare, a seguito di autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 159/11) dalla società della quale il capitale (azioni o quote) è oggetto di sequestro. La Relazione Governativa accompagnatoria del D.P.R. 177/2015 aveva precisato che “*La norma prevede che i criteri di liquidazione previsti dal regolamento non si applicano ai casi in cui l’amministratore giudiziario svolge l’attività di gestione a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.* ***In tal caso, il compenso sarà liquidato secondo gli ordinari parametri privatistici.***”

L’autorità giudiziaria che liquida il compenso in parola potrà rifarsi ai criteri di natura civilistica, attualmente costituiti dalle **previsioni del D.M. Giustizia n. 140/2012**. [↑](#footnote-ref-10)